

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - errore "in procedendo"- Accertamento in ordine alla ricorrenza di "error in procedendo" del giudice di merito - Poteri della Corte di cassazione - Oneri gravanti sul ricorrente.

La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato.

Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 (Rv. 654876 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 099](#), [Cod Proc Civ art 112](#), [Cod Proc Civ art 360 1](#), [Cod Proc Civ art 366](#)